



CITTA' DI AMANTEA (PROVINCIA DI COSENZA)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMATO

N° Registro del Servizio 07	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° Registro Generale 133	
N° ALBO del 176 del 23 MAR. 2017	

TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____
-----------------	---------	------------	-------------

Oggetto: Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al periodo 01 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **dieci** del mese di **gennaio** e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:

- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio".
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 23, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (L.F. 2001) che per gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono attribuire ai componenti dell'organo esecutivo, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina le determinazioni dei responsabili di servizio;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°9 del 31.10.1997, nel testo vigente;

Premesso che:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella "O" allegata

alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

Considerato che in ordine alla interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui "alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C", e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016) secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Ritenuto che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che in questi giorni sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016) che: *La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente "...Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica".*

Considerato che il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'ente negando al Segretario la richiesta di liquidazione avrebbe con tutta probabilità esito negativo, e comporterebbe anche un ulteriore esborso finanziario per le necessarie spese legali.

Ritenuto per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Amantea nel periodo dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 al Segretario comunale D.ssa Maria Luisa MERCURI nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, precisandosi che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all'erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione;

Rilevato che nel Comune di Amantea, ove il D.ssa Maria Luisa Mercuri presta servizio, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri Comuni cui si estende la convenzione di segreteria associata, e verificato altresì che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Amantea, sommato a quelli riscossi dagli altri comuni convenzionati, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale;

Dato atto che nel periodo che qui rileva, dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, sono stati incassati €.

per diritti di rogito, come da prospetto che segue:

n° contr.	Diritti Riscossi	n° contr.	Diritti riscossi	n° contr.	Diritti riscossi
1	342,47	11	320,62	21	16,00
2	754,36	12	313,35	22	94,75
3	279,56	13	25,84	23	100,00
4	566,90	14	30,00	24	137,10
5	95,25	15	30,00	25	294,72
6	420,70	16	30,00	26	94,75
7	907,05	17	16,98	27	=/=
8	289,88	18	97,47	28	732,55
9	98,80	19	200,00	29	=/=
10	1.511,29	20	16,00	30	1.038,44
				Totale	8.854,83

RITENUTO doversi procedere in tal senso;

STANTE la propria competenza;

DETERMINA

- 1) **LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** che nel periodo dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 il Comune di Amantea ha riscosso la somma di €. 8.854,83;
- 3) **LIQUIDARE** i diritti di segreteria relativi al periodo 01 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016 per come segue:
 - €.7.985,18 in favore del Segretario Generale D.ssa Maria Luisa Mercuri;
 - €. 869,65 in favore del Vice Segretario Dr. Mario Aloe;
- 4) **DI DARE ATTO** che i diritti di rogito riscossi nell'anno 2016 e liquidati con il presente atto, possono essere liquidati al Segretario Comunale D.ssa Maria Luisa MERCURI per un importo di €.7.985,18 (al lordo dei contributi previdenziali e IRAP da scorporare) perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento ed al Vice Segretario Comunale Dr. Mario ALOE per un importo di €. 869,65 (al lordo dei contributi previdenziali e IRAP da scorporare) perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;
- 5) **DI PRECISARE** che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014- comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, qui in rilievo, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale ed al Vice Segretario;
- 6) **LA PRESENTE** determinazione:
 a) diventa esecutiva ad avvenuta acquisizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
 b) ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi e per quindici giorni consecutivi;
- 7) **RIMETTERE** copia della presente:
 a) All'ufficio di Ragioneria per il visto di regolarità contabile ed attestato di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
 b) All'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo;

Il Responsabile del Settore Economato
 per quanto di competenza, stante il conflitto d'interesse del
 Responsabile di Ragioneria/Segretario Generale
 (Rag. Giancarlo Sociole)

VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE UFFICIO DI RAGIONERIA

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n°267(Testo Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità. Intervento Capitolo <u>310/0</u> / PEG Bilancio Corrente Esercizio - <input checked="" type="checkbox"/> Competenza <u>Residui</u> Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco Il Responsabile di Ragioneria (D.ssa Maria Luisa Mercuri)</p>	<p>-somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data Il Responsabile D.ssa Maria Luisa Mercuri</p>
--	--

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal 23 MAR. 2017 al 07 APR. 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

